



Athenaeum Srl

Società tra Professionisti



Dott. Giovanni Cremona
Dott. Paolo Monarca
Dott.ssa Michela Tinti
Dott. Andrea Mancini
Dott. Mirko Bellegotti
Dott.ssa Francesca Colombo

Dott.ssa Barbara Lombardi
Dott. Riccardo Fanelli
Dott.ssa Paola Zanaboni
Dott.ssa Daniela Pinchioli
Dott.ssa Marina Torretta
Dott.ssa Francesca Amenini
Dott.ssa Clarissa Cremona
Dott. Olivier Draghi

Circolare di aggiornamento n. 06/2024:

Decreto PNRR – Investimenti 5.0

Athenaeum Srl STP

Sede Legale
Via Po, 41
20015 Parabiago (MI)

Sedi Operative
Via Po, 41 - 20015
Parabiago (MI)
Tel. 0331 - 49.99.11

Via N. Bixio, 2/C - 21052
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 - 49.99.22

Fax 0331 - 49.99.99

Email infoservice@athstp.com
Pec athenaeum-stp@legalmail.it
Sito: www.athstp.com

Cap. Sociale € 100.000.= i.v.
P. IVA/C.F. 11654000964

Registro delle Imprese di Milano
n. 11654000964 -
R.E.A. Milano n. 2617090
Iscritta all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Busto Arsizio al n. 22

DECRETO PNRR – INVESTIMENTI 5.0

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, il Decreto-Legge n. 19/2024, c.d. Decreto PNRR, che prevede l'introduzione di un **nuovo specifico credito d'imposta** per gli investimenti a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese. Di seguito sono riportate le principali novità di carattere fiscale.

Il credito è fruibile da **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato che negli anni **2024 e 2025** effettuino **nuovi investimenti** in strutture produttive in Italia nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una **riduzione dei consumi energetici**.

Sono **agevolabili**:

- gli **investimenti in beni 4.0** (allegati A e B alla L. 232/2016);
- interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- **a condizione che** tramite tali investimenti l'impresa consegua complessivamente una **riduzione dei consumi energetica** della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o al 5% (a seconda dell'investimento).

Sono **inclusi** nei beni di cui all'allegato B, se specificatamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Sono inoltre agevolabili:

- a) **gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo**, a eccezione delle biomasse, **compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta**. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
- b) **le spese per la formazione del personale** previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano

erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Itali di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Non sono agevolabili, in nessuna situazione, gli investimenti destinati a:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono esclusi anche gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto nelle seguenti **misure**:

- **35% del costo** per la quota di investimenti fino a 2.5 milioni;
- **15% del costo** per la quota di investimenti oltre i 2.5 milioni e fino ai 10 milioni;
- **5% del costo** per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino ai 50 milioni (limite annuo per impresa beneficiaria).

Nel massimale fruibile devono essere ricomprese anche le spese per la formazione.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La misura del credito è ulteriormente **umentata**:

- **al 40%, 20% e 10%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti;
- **al 45%, 25% e 15%**, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti.

La **riduzione dei consumi** è calcolata su base annuale avendo come riferimento i consumi registrati nell'esercizio precedente, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e da altre variabili esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per poter accedere al beneficio, prenotandolo, le imprese devono presentare un'apposita domanda al **GSE**, che verificherà i requisiti per l'accesso e comunicherà al Mimit l'elenco delle imprese che possono fruire dell'agevolazione. Per poter fruire del credito, le imprese dovranno inviare al GSE **comunicazioni periodiche** relative all'avanzamento dell'investimento, a seguito delle quali verrà **definito l'importo del credito utilizzabile, nel limite dell'importo prenotato**.

Il credito è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo le modalità che verranno definite dal Mimit.

Il credito d'imposta sarà **utilizzabile unicamente in compensazione entro il 31 dicembre 2025**. L'eventuale credito residuo in data successiva si potrà utilizzare in cinque quote annuali di pari importo.

Nel caso in cui i beni agevolati:

- siano ceduti a terzi;
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato origine al credito;
- non siano riscattati al termine del contratto di locazione finanziaria;

entro il 31 dicembre del 5° anno successivo al completamento dell'investimento, il credito è ridotto escludendo dalla base di calcolo originaria il costo di tali beni. L'eventuale credito già fruito deve essere riversato.

Ai fini dei controlli da parte delle Autorità competenti, i contribuenti sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. **Le fatture e tutta la documentazione devono contenere espresso riferimento alla norma istitutiva** (art. 38, DL 19/2024).

L'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita certificazione rilasciata da un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Con appositi decreti attuativi verranno definiti:

- criteri, modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e ulteriore documentazione necessaria;
- criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- procedure per la fruizione del credito d'imposta;
- modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito nuovi beni strumentali o ad altre agevolazioni finanziate con fondi europei.

È invece cumulabile con altre agevolazioni (es. Sabatini) purché la somma dei contributi ricevuti non ecceda il costo effettivamente sostenuto.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Parabiago (MI), li 13 Marzo 2024

Dott.ssa Cremona Clarissa

Le Circolari di Studio sono consultabili anche al seguente link:

<https://www.athstp.com/pubblicazioni-e-news/>